



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sett XI,  
22 NOV. 2007  
il 22 NOV. 2007  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(*Francesco Tumino*)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE XI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 20 NOV. 2007	OGGETTO: Rilascio autorizzazioni a rivendite non esclusive di giornali e riviste
N.ro <u>2640</u>	
N.ro 124 Settore XI Data 13/11/2007	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2006

Cap. \_\_\_\_\_

Denom. \_\_\_\_\_

Funz. \_\_\_\_\_

Serv. \_\_\_\_\_

Interv. \_\_\_\_\_

*non compare  
in seguito n° 2*

IL RAGIONIERE CAPO

*flor*

L'anno duemilasette, il giorno tredici, del mese di novembre, nell'Ufficio del Settore XI,

Il Dirigente, Dott. Giuseppe Mirabelli, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita **esclusivi e non esclusivi**, secondo quanto normato dal D.Lgs.vo 24 aprile 2001 n. 170;
- che i Comuni sono tenuti a predisporre i piani di localizzazione dei punti vendita **esclusivi**, nel rispetto delle norme di indirizzo emanate dalle rispettive Regioni;
- che in data 13 novembre 2002, l'Assessore Regionale al commercio e alla cooperazione ha emanato un decreto concernente **“Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici”**;
- che l'art. 6 del predetto decreto fa obbligo ai Comuni, entro un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto sulla GURS, di dotarsi del piano di localizzazione; piano che, secondo quanto previsto dal successivo art. 9 dovrà interessare **tanto i punti vendita esclusivi quanto i non esclusivi**;

Dato atto in proposito:

- che l'Ufficio Studi del Settore Sviluppo Economico ha completato, già dai primi mesi del 2007, lo studio preliminare e la proposta di regolamento e piano di localizzazione per punti vendita esclusivi e non esclusivi;
- che lo schema regolamentare ed il piano sono stati sottoposti all'esame consultivo delle associazioni più rappresentative a livello provinciale e regionale, come previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.A. citato;
- che le osservazioni formulate dai rappresentanti presenti all'incontro del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ hanno costituito motivo di approfondimento, conducendo alla formulazione di un nuovo documento, che si intendeva riproporre alla consultazione ai primi di settembre;

Dato altresì atto che:

- in data 19 luglio 2006 e 19 luglio 2007 sono pervenute due istanze, entrambe finalizzate ad ottenere l'autorizzazione alla rivendita in punti vendita non esclusivi di giornali e riviste, avanzate, rispettivamente, dalla ditta Espansione Sud s.r.l. e Lanzoni Giafranco;
- che si intende ubicare entrambi i punti vendita, per i quali è stata richiesta l'autorizzazione, all'interno dei due centri commerciali di Ragusa finora autorizzati, “Le masserie” e “Ibleo”; il primo all'interno della grande struttura di vendita “Iperstanda”, il secondo all'interno della libreria “Edicolè”;
- che mentre alla seconda non si è ancora data formale risposta scritta, alla prima in data 14 febbraio u.s., è stata formalmente denegata l'autorizzazione, evidenziando la non applicabilità in Sicilia del D. Lgs. 170/2001, *“avendo la Regione provveduto a legiferare in materia (D.A. Cooperazione, Commercio e Pesca del 13/11/2002) ed avendo escluso (art. 12 D.A. 13/11/02) le modalità di cui al comma citato dal novero di quelle ammissibili per ottenere un'autorizzazione come punto vendita non esclusivo”* dal novero di quelle ammissibili.

Vista, tuttavia, la sentenza del CGA della Regione Sicilia n. 561/07, depositata in data 9 luglio 2007;

Considerato che in essa vengono sviluppati alcuni concetti di fondamentale rilevanza in merito al rapporto tra la legislazione nazionale sulla materia e quella regionale, con particolare riferimento alla programmazione dei punti vendita non esclusivi;

Rilevato in particolare che la sentenza evidenzia come le previsioni regionali relative ai punti vendita esclusivi, alle quali dovranno attenersi i piani di localizzazione comunali, non possono estendersi anche ai punti vendita **non esclusivi**, poiché l'art. 6 del D.Lgs. n.170/2001 circoscriveva solo ai punti vendita **esclusivi** la potestà delle regioni di emanare norme di indirizzo per la predisposizione dei piani da parte dei comuni;

*“Né di contro può invocarsi – precisa la sentenza –, per sostenere la non applicazione in Sicilia della disposizione nazionale sopra richiamata, al carattere esclusivo della competenza della Regione siciliana in materia, stante che la l.r. n. 28 del 22 dicembre 1999, recante “Riforma della disciplina del commercio”, all’art. 2, 3° comma, lett. b), nel disporre che restano salve le disposizioni relative alle rivendite di giornali e riviste di cui all’art. 7 della l. 25.2.1987, n. 67, fa espresso riferimento a “successive modifiche ed integrazioni”, operando in tal modo un rinvio mobile alla legislazione nazionale*

*Di conseguenza, essendo la disciplina dettata dal suddetto articolo sostituita per abrogazione espressa da quella di cui al D.Lgs. n. 170 del 2001, a questa disciplina dovrà farsi riferimento ai fini suddetti anche in Sicilia...”*

Considerato che la stessa sentenza di nuovo ribadisce che :

*“per via del rinvio mobile operato dall’art. 7 della l.r. n. 67 del 1987, le direttive regionali per la formazione dei piani comunali e i piani comunali stessi possono riguardare solamente i punti di vendita esclusivi”*

Dato atto che la sentenza in parola pur disapplicando la normativa regionale, ritenendola in contrasto con la legislazione nazionale e rilevandone anche il rango inferiore, certamente non ha il potere di abrogarla;

Ritenuto, tuttavia, che, qualora il Comune di Ragusa adottasse un piano di localizzazione concernente anche i punti vendita non esclusivi, ogni successivo diniego al rilascio di autorizzazioni per simili punti vendita sarebbe soggetto alla spada di Damocle costituita dalla possibilità per gli interessati di ricorrere al TAR richiamando la citata sentenza, i cui postulati difficilmente potrebbe essere ignorati;

Ritenuto, quindi, che se l’emanando piano di localizzazione non deve pianificare i punti vendita non esclusivi, non v’è ragione per dilazionare ulteriormente il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi, alla sola condizione che i titolari delle ditte interessate effettuino le dichiarazioni di ottemperanza di cui al comma 5 dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2001 e che nel rilascio delle medesime si tenga conto delle circostanze di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 5;

Richiamato in proposito il citato comma 6, che di seguito si riporta per comodità espositiva :

*“Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi” ;*

Considerato che le circostanze “in ragione” delle quali possono essere rilasciate le autorizzazioni sono necessariamente generiche, costituendo quelli indicati in tutta evidenza solo gli “argomenti” ai quali avrebbero dovuto ispirarsi le Regioni nella predisposizione delle emanande linee di indirizzo, per la redazione dei piani di localizzazione dei punti vendita, e tuttavia, solamente di quelli esclusivi;

Ritenuto, quindi, che anche a richiamare i dati numerici dei quali si dispone per le specifiche istanze sopra citate, mancherebbero comunque i punti di riferimento parametrici che si potrebbero ritenere soddisfatti dai predetti dati

Considerato inoltre che i centri commerciali, per la loro stessa allocazione e natura, costituiscono poli commerciali a se stanti, ovvero centri di aggregazione della domanda non solo e non tanto locale, quanto di ambiti territoriali che, a seconda della loro importanza, vanno dal provinciale al regionale;

e che, pertanto, ogni considerazione, dato o ricerca circa gli elementi di cui al comma 6, risulterebbe, se applicata ai casi specifici in questione, surreale, fatta esclusione per la verifica “dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi”, che, fra l'altro, nelle circostanze attuali, in detti poli commerciali non esistono ancora;

Richiamato l'atto d'indirizzo di cui alla delibera n. 293 del 1° agosto 2006, con la quale la GM auspica che, ove non vietato espressamente da disposizioni di legge, il rilascio delle autorizzazioni al commercio sia ispirato a soddisfare l'interesse del cittadino consumatore e orientato “non già al contenimento del numero di autorizzazioni rilasciabili, quanto alla loro diffusione, finalizzata ad agevolare la libera intrapresa, favorire la concorrenza e valorizzare gli ambiti urbani attraverso una maggiore disponibilità di ogni tipo di servizio”.

Ritenuto che acconsentire al rilascio delle autorizzazioni a favore delle due predette istanze, oltre a che a venire incontro a quello che alla luce delle considerazioni del CGA appare essere un diritto, soddisfa appunto le esigenze dei consumatori che, anche all'interno dei centri commerciali possono acquistare prodotti editoriali;

*Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 53 del vigente regolamento di segreteria degli uffici e dei servizi*

**DETERMINA**

1. Per l'insieme delle considerazioni e motivazioni superiormente esposte, accogliere le istanze avanzate dalle ditte “Iperstanda” ed “Edicole”, finalizzate ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare la vendita non esclusiva di giornali e riviste nei rispettivi esercizi allocati, il primo, presso il Centro Commerciale “Le masserie” e il secondo presso il Centro Commerciale “Ibleo”.
2. Disporre che l'ufficio, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, predisponga le autorizzazioni in questione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI  
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO  
ECONOMICO E TERRITORIO  
(Dott. Giuseppe Mirabelli)

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI  
Dr. Giuseppe Mirabelli

Visto:

Il Dirigente del I Settore      Il Segretario Generale  
Ragusa, li 19.11.2007

Per presa visione:

Il Direttore Generale      Il Sindaco  
Ragusa, li



PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L.142/90)

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa \_\_\_\_\_

Il sottoscritto messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addì 29 NOV. 2007

IL MESSO COMUNALE

Solano

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 29 NOV. 2007 05 DIC. 2007

Addì 06 DIC. 2007

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, utilizzabile per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE